

Statuto del Museo del Ferro

art 1 - E' costituita una Associazione denominata Associazione Culturale Artistica Museo del Ferro ONLUS

art 2 - La sede dell'Associazione è in Alessandria , via dei Guasco numeri 142/144

art 3 - La durata della Associazione è a tempo indeterminato

art 4 - L' Associazione è apartitica

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, anche con il concorso di Enti pubblici e privati, la valorizzazione dell'arte e della cultura in tutte le loro manifestazioni,di organizzare mostre,concerti musicali a livello nazionale e internazionale,di promuovere e sostenere tutte le iniziative atte a mantenere in vita ed ampliare il " Museo Archeologico di Arti Rupestri",avente sede in Alessandria,via Guasco 144.

A tali fini l'Associazione si propone di intraprendere tutte le iniziative necessarie ed opportune per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali,e per la diffusione della cultura,delle arti,e dell'attività di "faber"tra i giovani,anche a livello scolastico.

Per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione,essa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare,finanziaria o di credito,ma con l'assoluta esclusione di operazioni lucrative,essendo l'Associazione estranea a qualsiasi scopo di lucro.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate,ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

art 5 - L'Associazione può ricevere donazioni,lasciti testamentari,acquistare,vendere,locare e permutare beni immobili e mobili, possedere ed esercitare a qualsiasi titolo ogni diritto reale su mobili e immobili e compiere in genere tutti gli atti necessari ed utili al conseguimento delle sue finalità, il tutto sempre nel limite del presente statuto.

L'Associazione non può distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitale.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività della Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

art 6 - L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

art 7 - Possono far parte della Associazione oltre i soci fondatori,tutte le persone maggiorenni che,accettandone le finalità,ne facciano domanda e vengano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio,indipendentemente dalla qualifica,ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto
- c) ad accedere alle cariche associative

art 8 - La qualifica di socio si perde per recesso,morte od esclusione del socio per delibera assembleare.

Il recesso del socio deve essere esercitato con dichiarazione comunicata a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente della Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su conforme parere del Consiglio Direttivo,con la maggioranza di almeno due terzi dei soci iscritti.

L'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia mancato ai suoi doveri sociali o abbia compiuto atti disdicevoli che compromettano l'immagine della Associazione.

art 9 - Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente della Associazione
- d) Il VicePresidente

art 10 -l'Assemblea è composta da tutti i soci;ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno.

L'assemblea approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo a maggioranza semplice.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

-in seduta ordinaria una volta l'anno

-in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero da un numero di soci pari ad almeno un terzo del totale.

La richiesta deve indicare la materia da trattare.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno delle materie da trattare.

Tale lettera deve essere inviata a tutti i soci almeno 10 giorni prima della convocazione.

Se il Presidente viene meno alle norme di cui sopra provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci pari alla metà più uno in prima convocazione ed in seconda convocazione con l'intervento di un numero di soci pari ad un terzo degli iscritti.

Essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza da VicePresidente; in assenza di entrambi viene chiamato a presiedere l'Assemblea un socio presente.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli interventi, con voto palese; la nomina delle cariche sociali viene presa con voto segreto.

Le delibere di modifica dello Statuto richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea determina l'orientamento generale dell'attività della Associazione: approva il bilancio; delibera sull'ammissione di nuovi soci; accerta i fatti che comportano la perdita della qualità di socio e adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza di tale qualità.

Elegge i membri del Consiglio Direttivo; decide ogni altra questione ad essa proposta nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

E' ammessa la votazione per delega; ogni socio può disporre di una sola delega; la delega è ammessa solo in favore di soci e che non siano Consiglieri.

art 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio promuove l'attività della Associazione, ne amministra i fondi e ne forma il bilancio; determina l'entità delle quote annuali dovute dai soci: propone all'Assemblea i nuovi soci ed i provvedimenti di decadenza dalla qualifica di soci; o decide nel rispetto delle norme statutarie di ogni altra questione non espressamente demandata ad altri organi.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; può delegare i suoi poteri al Presidente e ad altri membri del Consiglio Direttivo.

art 12 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni con l'obbligo di riferire al Consiglio per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza della Associazione spetta al VicePresidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, spetterà ad altri membri del Consiglio Direttivo ed a singoli soci.

art 13 - La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e di VicePresidente non è in alcun modo remunerata.

art 14 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :

- a) i contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate, i beni ricevuti e le loro rendite saranno esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità istituzionali.

art 15 - I soci devono collaborare per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare essi devono partecipare alla Assemblea dei soci, prestare la loro collaborazione per la realizzazione delle iniziative intraprese, assumere cariche e incarichi particolari all'Associazione quando richiesti, dare annualmente il proprio contributo finanziario.

Hanno diritto a prendere visione dei libri sociali (libro dei soci, libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, libro di Cassa), di votare e di chiedere (in numero pari ad 1/3 degli iscritti) la convocazione straordinaria delle Assemblee.

art 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, numero 662.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Alessandria 6 Marzo 2001

Cav. Francesco Ianniello
Notaio Dott. Gianfranco Busso